

STATUTO

SOCIAL HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA ISAIA
SALVATORE FLORIO 2

Numero REA: CT - 468842

Codice fiscale: 06118790879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

	personali).	
	Ricevo quest'atto dattiloscritto a mia cura da persona di mia	
	fiducia e in parte da me manoscritto su trentaquattro pagine	
	fin qui di nove fogli, letto ai comparenti i quali l'approva-	
	no e si sottoscrive alle ore 10,45	
	F.to) Annalisa Inveninato, Antonia Gabriella Inveninato, Mar-	
	cello Giuseppe Di Pollina, Carmela Portale notaio	
	ALLEGATO "A"	
	ALL'ATTO N. 53733 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1 - È costituita a durata illimitata, una Società	
	Cooperativa a mutualità prevalente, denominata: "SOCIAL HOUSE	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con acronimo S.C.S.	
	La società ha sede nel Comune di Catania.	
	Il cambio dell'indirizzo nel medesimo Comune dove la società	
	ha sede, non comporta modifica dello statuto, ai sensi del-	
	l'articolo 111 - ter delle disposizioni attuative del Codice	
	Civile.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea	
	Generale, succursali, filiali, sedi secondarie ed uffici di	
	rappresentanza, in altre località, qualora sia richiesto dal-	
	lo sviluppo dell'attività sociale.	
	Si applicano alla società le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	

	OGGETTO SOCIALE	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa, conformemente all' art.1 della	
	legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all' integrazione sociale dei cittadini sviluppando	
	fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socioassistenziali e educativi di	
	cui all'art. 5 del D.lgs. 112/2017;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge	
	381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socioas-	
	sistenziali e educativi è connessa con quella di avviamento	
	al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La cooperativa, inoltre, è' retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	

	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all' instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale. considerato lo scopo mutualistico così come	
	definito all' articolo precedente, nonché' i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa	
	ha come oggetto:	
	- La gestione di servizi socioassistenziali e educativi ai	
	sensi dell'articolo uno, 1 comma punto a) della legge 8 no-	
	vembre 1991 n.381;	
	- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno,1	
	comma punto b) della legge 8 novembre 1991 n.381, dove perso-	
	ne svantaggiate si intendono quelle indicate all' art.4 comma	
	1 della già menzionata legge 381/1991.	
	La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la	
	solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale	
	che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della legge	
	381/1991.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché' compiere	

	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indiretta-	
	mente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché' tra	
	l'altro, a solo titolo esemplificativo:	
	- formazione continua in campo sanitario, legale, tecnico ed	
	ogni altra categoria in genere;	
	- partecipazione a fondi professionali;	
	- svolgimento di corsi di formazione specialistica in materia	
	di mediazione civile e/o conciliazione ed istituzione, anche	
	in diversi sedi operative, degli organismi di mediazione.	
	- resa di servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado,	
	in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani,	
	inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze ma-	
	dri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri soggetti	
	in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente	
	a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigen-	
	za, cc., anche attraverso la promozione e gestione di atti-	
	vità quali, servizi di assistenza domiciliare, centri di a-	
	scolto e di prima accoglienza, comunità alloggio, case alber-	
	go, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diur-	
	na e residenziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, ca-	
	se di riposo e di assistenza;	
	- promozione, istituzione e gestione di servizi di informa	
	giovani, nonché' servizi sociali in favore di minori, adole-	
	scenti e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e	

	della criminalità minorile;	
	- promozione di servizi sociali in favore di minori anche at-	
	traverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi	
	babysitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, ecc.	
	ecc.;	
	- promozione, istituzione e gestione di servizi educativi,	
	formativi e scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresa	
	la gestione di scuole private, autorizzate e paritarie rego-	
	larmente riconosciute;	
	- promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, so-	
	cio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed	
	orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani	
	in ogni situazione di disagio;	
	- istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno e-	
	conomico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i sog-	
	getti bisognosi;	
	- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bi-	
	sognevoli di conforto, assistenza e cura, socioassistenziale	
	e sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associa-	
	zione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;	
	- attività di volontariato con finalità di solidarietà socia-	
	le, con azioni erogabili in modo anche continuativo, attivo e	
	diretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazione di	
	bisogno ed in particolare di agire in favore di tutta la col-	
	lettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fa-	

	me, dell'emarginazione, e della povertà mediante la raccolta	
	delle eccedenze della produzione agricola e dell'industria,	
	specialmente nel settore agro-alimentare, e la redistribuzio-	
	ne delle stesse ai poveri ed agli emarginati;	
	- promozione di tutte le iniziative utili a sensibilizzare	
	l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti	
	del problema della povertà e della emarginazione anche attra-	
	verso interventi nei confronti di singoli o famiglie;	
	- resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, re-	
	sidenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attra-	
	verso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di at-	
	tività quali centri medici, diagnostici, fisioterapici e ria-	
	bilitativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria,	
	cliniche specialistiche, centri di medicina trasfusionale,	
	strutture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assi-	
	stite, comunità' terapeutiche assistite, centri di lunga de-	
	genza per malati cronici e terminali, strutture hospice, re-	
	sidenze sanitarie, centri residenziali e semiresidenziali di	
	prevenzione, cura e riabilitazione, centri di accoglienza e	
	cura geriatrica, ecc. ecc.;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche	
	ambulatoriali quali, medicina di laboratorio, radiologia dia-	
	gnostica, medicina nucleare, cardiologia, endoscopia, radio-	
	terapia, chirurgia ambulatoriale, dialisi, medicina fisica e	

	riabilitativa, chirurgia plastica ed estetica;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuati-	
	vo e/o diurno per acuti quali pronti soccorsi, centri di ria-	
	nimazione e di terapia intensiva, centri di degenza, day ho-	
	spital, day surgery, punti nascita e blocco parto, strutture	
	chirurgiche ed operatorie, centri trasfusionali, di frigo e-	
	moteca e centri di anatomia patologica;	
	- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi	
	assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine	
	dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assi-	
	stenza, sociale e sanitaria	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture e im-	
	pianti sportivi	
	- istituite per supportare processi riabilitativi rivolti a	
	minori, anziani ed inabili, nonché' in favore di altri sog-	
	getti bisognevoli di assistenza psicofisica e motoria;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e	
	strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport,	
	finalizzati all' armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale	
	delle persone;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e cultura-	
	le, centri di benessere, centri estetica, centri di disintos-	
	sicazione da dipendenze, beauty farm, ecc. ecc.;	

	- progettazione realizzazione e gestione di servizi socioas-	
	sistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap,	
	volti a favorire i processi di superamento di situazioni e-	
	marginanti, a prevenire e/o a limitare la disabilità e per	
	consentire la permanenza del portatore di handicap nel pro-	
	prio ambiente sociale e familiare;	
	- promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento	
	socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione sco-	
	lastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;	
	- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assi-	
	stenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici,	
	psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché	
	a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di vil-	
	leggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzio-	
	ni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igie-	
	ne e cura personale;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di tra-	
	sporto, urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e disabili;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di tra-	
	sporto sanitario di emergenza, urbano ed extraurbano;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di acco-	
	glienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto	
	di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e	
	sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre	
	organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, priva-	

	te e miste;	
	- progettazione realizzazione e gestione di iniziative di as-	
	sistenza medica generica e specialistica, infermieristica,	
	fisioterapia e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o	
	in convenzione con enti pubblici ed asl;	
	- progettazione realizzazione e gestione di servizi di tele-	
	soccorso e teleassistenza, nonché' di ogni altro tipo di as-	
	sistenza telematica;	
	- svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzio-	
	ne primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e	
	vendita, al dettaglio e all'ingrosso, per conto di industrie	
	produttrici e commerciali di mobili, arredi, attrezzature,	
	strumenti e dispositivi medicali, medici e paramedici;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di campagne di pre-	
	venzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con	
	associazioni di categoria mediche e paramediche e con ausl ed	
	enti locali;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensi-	
	bilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e	
	sanitaria, rivolte a giovani e adulti;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative for-	
	mative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di han-	
	dicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accresci-	
	mento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e pro-	
	fessionale;	

	- gestione di iniziative di animazione socioculturale e di	
	intrattenimento;	
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, semina-	
	riali, ricreative, formative e socioassistenziali e sanita-	
	rie, in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso	
	stato, e delle loro famiglie;	
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, semina-	
	riali, ricreative, formative, e assistenziali in favore degli	
	immigrati, anche nell'ambito dello stesso stato, e delle loro	
	famiglie;	
	- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di ini-	
	ziative socioassistenziali e sanitarie regionali, nazionali e	
	transazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei pro-	
	grammi regionali, nazionali e comunitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative finalizzate alla	
	promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed	
	internazionale;	
	- promozione ed attuazione di azioni umanitarie, nell'ambito	
	di programmi regionali, nazionali ed internazionali;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale e	
	sanitario;	
	- progettazione, assistenza alla progettazione per conto ter-	
	zi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine	
	e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni,	

	pubbliche private e miste operanti nel settore socioassisten-	
	ziale e sanitario;	
	- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca	
	di prima occupazione e occupati e degli adulti occupati e/o	
	nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la pro-	
	gettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi	
	rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezio-	
	namento, alla specializzazione, alla riqualificazione e al-	
	l'acquisizione di specifiche competenze professionali nel	
	settore socioassistenziale e sanitario;	
	- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel	
	settore socioassistenziale e sanitario;	
	- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle	
	discipline tipiche del settore socioassistenziale e sanitario;	
	- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel	
	campo delle discipline tipiche del settore socioassistenziale	
	e sanitario;	
	- resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali,	
	contabili, finanziarie e legali in favore di enti/società/a-	
	ziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali e	
	sanitari;	
	- progettazione e gestione di servizi nel settore della refe-	
	zione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto	
	dei servizi socioassistenziali e sanitari;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di	

	pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, i-	
	gienizzazione, purificazione e di luoghi, strutture ed immo-	
	bili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione realizzazione e gestione di iniziative di	
	raccolta, smaltimento e trattamento di rifiuti, ordinari e	
	speciali, provenienti da attività socioassistenziali e sani-	
	tarie;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte alla sistema-	
	zione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristruttu-	
	razione, alla riqualificazione di luoghi, strutture ed immo-	
	bili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte al migliora-	
	mento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizza-	
	tivi, generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o	
	dovranno svolgere servizi socioassistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a favorire	
	l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnolo-	
	gica nei sistemi socioassistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preven-	
	tive e curative;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive	
	e curative erogate;	
	- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisi-	

	zione in gestione di servizi esternalizzabili del settore so-	
	cioassistenziale e sanitario, nonché' di ogni altro settore	
	organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in conven-	
	zione con enti governativi e non governativi, statali, regio-	
	nali, provinciali e locali, asl ed enti locali;	
	- capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed	
	associazioni, di esperienze di altri enti, associazioni e so-	
	cietà, pubbliche, private e miste, nel settore socioassisten-	
	ziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di azioni ed in-	
	terventi congiunti;	
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, semina-	
	riali, ricreative e formative nel settore assistenziale e sa-	
	nitario;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla	
	formazione professionale, all'accrescimento delle capacità	
	professionali e manageriali degli associati e dei terzi, oc-	
	cupati, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o	
	dipendente di enti pubblici ed aziende private;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative	
	finalizzate all'acquisizione di specifiche professionalità	
	nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, nonché'	
	alla formazione di imprenditori agricoli e loro operatori;	
	- assistenza alla progettazione ed attuazione di azioni for-	
	mative di ogni ordine e grado in favore di enti, società,	

	consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste;	
	- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca	
	di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o	
	nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la pro-	
	gettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi	
	rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezio-	
	namento, alla specializzazione, alla riqualificazione e al-	
	l'acquisizione di specifiche competenze professionali;	
	- progettazione e gestione di interventi rivolti alla crea-	
	zione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne	
	e uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e	
	nella presenza nelle istituzioni;	
	- progettazione e gestione di interventi rivolti alla crea-	
	zione delle condizioni di parità e pari opportunità in favore	
	di persone socialmente svantaggiate;	
	- svolgimento di attività di centro studi, ricerche e docu-	
	mentazione in forma singola ed associata;	
	- organizzazione e gestione di interventi di orientamento	
	scolastico, universitario e professionale;	
	- gestione di parità scolastica di ogni ordine e grado;	
	- svolgimento di qualsiasi attività didattica e formativa di	
	tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a	
	studenti di ogni ordine e grado;	
	- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche;	
	- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle	

	discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tec-	
	nologiche, economiche e giuridiche;	
	- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel	
	campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche,	
	tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche;	
	- progettazione e gestione di interventi formativi rivolti a-	
	gli operatori e docenti della scuola, dell'università e della	
	formazione professionale quali i corsi di qualificazione, ri-	
	qualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti	
	per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno	
	nelle classi in presenza di allievi in situazioni di handi-	
	cap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzio-	
	ne con i provveditorati, le università e gli istituti scola-	
	stici e professionali;	
	- promozione, realizzazione e gestione di iniziative formati-	
	ve nazionali e transazionali di ogni ordine e grado, nell'am-	
	bito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;	
	- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e semina-	
	ri di studi nel settore della formazione e della cultura,	
	nonché' svolgimento di attività editoriale e di documentazio-	
	ne, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;	
	- capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni	
	e società, pubbliche, private e miste, nel settore della for-	
	mazione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di a-	
	zioni ed interventi congiunti;	

	- promozione della cultura di impresa ed attuazione di misure	
	volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale anche attraverso	
	la creazione e gestione di incubatori d'impresa;	
	- resa di consulenze, studi di fattibilità, analisi di vali-	
	dità, certificazioni di qualità, servizi di tutoraggio e di	
	monitoraggio tecnico, economico e contrattuale, rivolte ad	
	imprese pubbliche e private di ogni specie;- resa di consu-	
	lenze, studi di fattibilità, analisi di validità certifica-	
	zioni di qualità, servizi di tutoraggio e di monitoraggio	
	tecnico, economico e contrattuale su progetti rivolti alla	
	creazione di nuove realtà imprenditoriali o all'ampliamento,	
	all'ammodernamento, all'aggiornamento, alla ristrutturazione	
	ed alla riconversione di complessi aziendali già esistenti,	
	siano essi costituiti in forma di aziende individuali, arti-	
	gianali, piccole e medie imprese ed industriali;	
	- servizi di consulenza direzionale, gestionale, organizzati-	
	va, tecnica e legale, indirizzata ad enti pubblici ed aziende	
	private;	
	- servizi di supporto direzionale, gestionale, organizzativo,	
	tecnico e legale, indirizzato ad enti pubblici ed aziende	
	private;	
	- progettazione e gestione di servizi di pianificazione e	
	sviluppo di sistemi informativi e gestionali, dell'office au-	
	tomation e dell'office management;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servi-	

	zi informatici e telematici, compresa la logistica, deposito,	
	distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappre-	
	sentanza e vendita, al dettaglio e all'ingrosso e la locazio-	
	ne di sistemi informatici semplici e complessi, mobili ed at-	
	trezzature d'ufficio e d azienda, nonché' la produzione di	
	programmi per il perseguimento dei migliori risultati azien-	
	dali;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di complessi azien-	
	dali, finalizzati all'esercizio di attività innovative e spe-	
	rimentali e alla produzione di beni e servizi nei settori	
	dell'agricoltura, della agroindustria, della zootecnia,	
	dell'acquacoltura, del turistico, dell'artigianato, del set-	
	tore artistico e di ogni altro comparto delle attività pro-	
	ductive più rilevanti a livello regionale, nazionale e comu-	
	nitario;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività volte	
	allo sviluppo e recupero delle tecniche di ricamo antico (ar-	
	tigianale ed industriale);	
	- organizzazione di fiere, mostre, convegni, dibattiti, con-	
	ferenze, seminari di studi, iniziative ricreative, artistiche	
	e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra na-	
	tura, nonché' svolgimento di attività editoriale e di docu-	
	mentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radio-	
	televisive;	
	- svolgimento di attività di import - export di beni e/o di	

	scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che	
	facilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;	
	- sponsorizzazione degli associati o di terzi, che ne faccia-	
	no espressa richiesta motivata, per la partecipazione a fie-	
	re, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, viaggi	
	di studio e culturali, iniziative ricreative e musicali, gare	
	sportive e manifestazioni di ogni altra natura;	
	- esercizio dell'attività di informazione, di divulgazione,	
	di documentazione, svolgimento di iniziative editoriali, se-	
	minariali e di dibattito;	
	- promozione ed attuazione di azioni che facilitino la cre-	
	scita sociale anche attraverso l'intermediazione istituziona-	
	le, datoriale ed imprenditoriale;	
	- esercizio di azioni che facilitino l'incontro della domanda	
	e dell'offerta nel mondo del lavoro anche attraverso la pro-	
	gettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informa-	
	tivi ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in pro-	
	prio e/o in convenzione con altri enti o aziende pubbliche e	
	private. La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge	
	381/91 art. 1 lettera b) e successive modificazioni, potrà	
	svolgere le seguenti attività:	
	- gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale	
	ed ospedaliero nonché' l'attuazione di servizi di refezione e	
	ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di	

	buoni pasto e di ticket;	
	- progettazione e gestione, in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavanderia e stireria;	
	- gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché' servizi di ausilio agli operatori del traffico, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;	
	- gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione, disinfezione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;	
	- progettazione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in genere;	
	- progettazione ed attuazione di interventi finalizzati all'esercizio di attività di utilità collettiva, quali la gestione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di aree protette, aree attrezzate, zone boschive, parchi e riserve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi servizi, la gestione di mattatoi, di servizi di igiene, salvaguardia e valorizzazione ambientale, di manutenzione aree e verde pubblico e privato e di quant'altre attività che	

	favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio;	
	- pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi ed altro) e di locali pubblici e privati;	
	- gestione di impianti florovivaistici per la produzione di piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta e ortaggi	
	- la progettazione e gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasposti di persone e cose;	
	- la realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;	
	- la realizzazione di lavori in ambito edile e di impiantistica a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché' la gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiale idoneo a tale attività;	
	- la promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale locale, regionale e nazionale;	
	- la gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventariazione;	
	- la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo svi-	

	luppo occupazionale attraverso la promozione e valorizzazione	
	delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali;	
	- la capitalizzazione di esperienze di altri enti, associa-	
	zioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore del-	
	la pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed	
	interventi congiunti;	
	- lo svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e	
	grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi rea-	
	lizzati;	
	- la stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti	
	in possesso di idonee capacità professionali e/o di specia-	
	lizzazioni, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i so-	
	ci, per la prestazione di lavori, servizi e consulenze. inol-	
	tre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al	
	fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà atti-	
	vare:	
	- la promozione ed attuazioni di partenariati, gemellaggi,	
	collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici	
	e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti	
	universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi,	
	a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed ex-	
	tracomunitario;	
	- la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;	
	- la partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbli-	
	che, private e miste nella compagine sociale della cooperati-	

	va;	
	- cooperazione fra cooperative;	
	- azione e politiche di attuazione di ogni iniziativa in ma-	
	teria di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge	
	14 febbraio 2003, n. 30 e in maniera particolare lo svolgi-	
	mento delle attività di somministrazione, intermediazione,	
	ricerca e selezione del personale, supporto alla ricolloca-	
	zione professionale. in dettaglio la cooperativa sociale in-	
	tende operare quale agenzia per il lavoro nelle sezioni:	
	- somministrazione di lavoro: la fornitura professionale di	
	manodopera, a tempo indeterminato o a termine;	
	- intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e of-	
	ferta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorati-	
	vo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, com-	
	prensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei poten-	
	ziali lavoratori; della preselezione e costituzione di rela-	
	tiva banca dati; della promozione e gestione dell'incontro	
	tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su ri-	
	chiesta del committente, di tutte le comunicazioni consequen-	
	ti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di in-	
	termediazione; dell'orientamento professionale; della proget-	
	tazione ed erogazione di attività formative finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo;	
	- ricerca e selezione del personale: l'attività di consulenza	
	di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica e-	

24 di 64

	- erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di rife-	
	rimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche,	
	nonché' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il	
	mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di	
	incontro fra domanda e offerta;	
	- promuovere il sistema aperto di incontro domanda-offerta di	
	lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari,	
	a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato	
	del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, di-	
	soccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizza-	
	ti o accreditati e datori di lavoro possono decidere di in-	
	contrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente	
	scelti dall'utente;	
	- partecipare ad enti bilaterali : organismi costituiti a i-	
	niziativa di una o più associazioni dei datori e dei presta-	
	tori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali	
	sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro	
	attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di	
	qualità; intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta	
	di lavoro; la programmazione di attività formative e la de-	
	terminazione di modalità di attuazione della formazione pro-	
	fessionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro	
	la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svan-	
	taggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione	
	e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti	

	di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo svi-	
	luppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;	
	ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o	
	dai contratti collettivi di riferimento;	
	- gestire progetti al fine del libretto formativo del citta-	
	dino : libretto personale del lavoratore definito, ai sensi	
	dell'accordo stato-regioni del 18 febbraio 2000, in cui ven-	
	gono registrate le competenze acquisite durante la formazione	
	in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento,	
	la formazione specialistica e la formazione continua svolta	
	durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da sogget-	
	ti accreditati dalle regioni, nonché' le competenze acquisite	
	in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della	
	unione europea in materia di apprendimento permanente,	
	purché' riconosciute e certificate;	
	- collaborare con soggetti polifunzionali per la gestione con	
	strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di co-	
	noscere tutti i dati economico-gestionali specifici in rela-	
	zione a ogni attività.	
	- progettare, realizzare, promuovere e gestire un sistema	
	strutturato di formazione e/o di perfezionamento continuo,	
	anche per il personale della scuola di ogni ordine e grado e	
	università;	
	- l'attività di formazione e di aggiornamento del personale,	
	docente e non docente della scuola, ivi compresa la formazio-	

	ne e l'aggiornamento a distanza;	
	- l'attività di istruzione, anche in ambiente scolastico, e	
	di formazione extra-scolastica della persona, specie nell'ot-	
	tica della formazione continua (lifelong learning);	
	- l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione;	
	- la creazione, la edizione e la distribuzione di materiali	
	didattici a stampa e/o in formato elettronico;	
	- la promozione e la creazione di 'gruppi d'acquisto', per	
	l'acquisto collettivo di beni strumentali, libri, e di altri	
	materiali o servizi suscettibili di uso didattico;	
	- promuovere e coordinare percorsi formativi per il personale	
	della scuola ed in particolare per i futuri insegnanti;	
	- attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consu-	
	lenza del personale della scuola d'ogni ordine e grado e del-	
	la formazione professionale;	
	- attività di preparazione per i candidati ai concorsi d'ac-	
	cesso ai posti di ruolo, inerenti alle qualifiche funzionali,	
	previste per il personale del comparto scuola;	
	- assumere l incarico di ente partner, promotore e gestore di	
	progetti e/o programmi volti alla realizzazione di azioni o-	
	rientative, formative e rivolte alla transizione al lavoro	
	mediante intese anche con soggetti non associati e aventi ad	
	oggetto l'attuazione di progetti qualificati, innovativi,	
	sperimentali, direttamente od indirettamente, legati ad atti-	
	vità formative, per lo sviluppo della collaborazione fra	

	scuola pubblica e privata, formazione professionale e impresa	
	e per altre analoghe iniziative di collaborazione con organi-	
	smi civili, ecclesiali ed istituzioni;	
	- svolgere attività di consulenza, ricerca ed assistenza nel	
	campo della formazione professionale (a titolo esemplificati-	
	vo e non esaustivo: da quella iniziale a quella superiore e	
	continua), e l'orientamento, dei servizi per il lavoro,	
	dell'inclusione sociale, dei servizi socioassistenziali e e-	
	ducativi, dei contratti a causa mista (apprendistato) anche a	
	vantaggio di soggetti non associati, pubblici e privati;	
	- diffondere la cultura dell'orientamento e del formatore at-	
	traverso la promozione della professionalità dell'operatore,	
	inteso quale specialista dell'orientamento e della formazione;	
	- promuovere, coordinare, incentivare e svolgere attività	
	scientifica e di ricerca per contribuire allo sviluppo pro-	
	fessionale dell'orientatore e del formatore anche per favo-	
	rirne il perfezionamento tecnico e culturale;	
	- organizzare corsi di formazione professionale e speciale	
	per diplomati e no, laureati e personale specializzato e no,	
	per enti pubblici e privati e/o loro consorziati ed associa-	
	zioni;	
	- istituire enti scolastici e/o universitari privati, di ogni	
	ordine e grado, legalmente riconosciuti e/o paritari, in Ita-	
	lia e all'estero, in linea con le normative nazionali, comu-	
	nitarie ed internazionali;	

29 di 64

30 di 64

	in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla C.E., dallo stato, dalla regione, dagli enti	
	locali o organismi pubblici o privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parte-	
	cipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere	
	prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti.	
	le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci	
	Art. 3 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-	

	nenti alle seguenti categorie:	
	a) Soci lavoratori dell'attività socioassistenziale e edu-	
	cativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione possono partecipare direttamen-	
	te ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi;	
	b) Soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro	
	(tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai	
	lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavora-	
	tiva per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- Preparazione teorica e pratica nonché capacità ed espe-	
	rienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e	
	soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei sogget-	
	ti svantaggiati;	
	c) Soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	d) Soci volontari che prestano la loro attività gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per	
	gli effetti della legge 381/91;	
	e) Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usu-	
	fruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Co-	
	operativa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	

	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori colore che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipa-	
	no in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 4 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) b) c) del precedente artico-	
	lo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro for-	
	mazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	

	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del sociale a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	

	a) L'inopportunità, sotto il profilo economico, organizza-	
	tivo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) Il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere esclusione dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai so-	
	ci lavoratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	già menzionato periodo, apposita domanda all'organo ammini-	
	strativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	professionali maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di rifiuto, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interes-	
	sato la deliberazione di esclusione.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	

	Art. 5 (domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) I motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere; il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti b) c), d) ed e) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L' Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5 delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi ha proposta può, entro il termine di decaden-	
	za di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all' ammissione di nuovi soci.	
	Art. 6 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomanda-	
	ta alla Cooperativa.	
	Art. 7 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 8 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	

	mento degli scopi sociali	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	Art. 9 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	

	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regola-	
	menti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di	
	socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel Rego-	
	lamento;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori ter-	
	mine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza la	
	Cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 11 (Liquidazione)	
	I soci receduti od hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a	
	norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c) la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	

	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del Codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	

	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. n mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi n i confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art.13.	
	Art.13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	

	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del Codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59.	
	Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a euro 1.200,00.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabile:	
	a) L'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	
	tori sulle quote emesse;	

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari;	
	e) diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonial-	
	li ai sensi della precedente lettera d) qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	

	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art.18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni ' concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCTALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato	
	1) Dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	lontani, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	

	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art.21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	

	stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art.22 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla	
	destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vi-	
	gente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	

	mento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di amministrazione;	
	c) Il collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 24 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R, inviata otto giorni prima dell'adunanza o mediante fax,	
	mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	

	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	so- ci	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	

	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assem-	
	blea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	

	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 2.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministra-	
	tore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	Codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vi-	
	cepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	

	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art.30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti i Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la	
	decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepre-	
	sidente.	
	Art.31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	

	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che	
	gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	

	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art.34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo sentito il parere del Colle-	
	gio sindacale, se nominato determinare il compenso dovuto a-	
	gli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	

	nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo ammini-	
	strativo, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	"Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a	
	i diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentati-	
	vo di composizione tramite conciliazione, in base alla proce-	
	dura di conciliazione della Camera di Commercio territorial-	
	mente competente con riferimento alla sede della società, in	
	vigore alla data in cui la controversia è deferita alla con-	
	ciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo	
	di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto pres-	
	so il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concor-	
	de richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tra-	
	mite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa	
	procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri."	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	

	disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le moda-
	lità, di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,
	o nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma
	precedente.
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)
	Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
	60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservar
	ti di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura

	civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	

	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.39 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- A rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art. 23, lett. C);	
	- Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art.43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art.44 (Rinvio)	
	'Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	

delle società a responsabilità limitata

F.to) Annalisa Inveninato, Antonia Gabriella Inveninato, Mar-
cello Giuseppe Di Pollina, Carmela Portale notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005,
che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto in esenzione di bollo.